

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL

LAVORO DI PRATO

DELIBERA N. 2657 DEL 25 MARZO 2021

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Prato, riunito

il giorno **venticinque** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventuno**, su

piattaforma lifesize per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- nomina responsabile Rasa.

- vista le legge 12 del 1979;

- la Legge 241/90, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- la Legge 190/12, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

RICHIAMATO

- l'art. 33 ter, comma 1, del D.Lgs. 179/12, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/12, dispone: "E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/05.

Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati

derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili”;

- l'art. 62 bis del D.Lgs. 82/05 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale”;

PREMESSO

- che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)”;

- che in relazione a detto comma I, del citato art. 33 ter, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

- che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche;

- che il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013.

VISTO

- il comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) del 28 giugno 2017, avente in oggetto "chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici" nel quale ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organo di diritto pubblico;

- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 20 dicembre 2017, con il quale si precisa che con la Delibera n. 831 del 03.08.2016, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, e s.m.i. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC;

- il comma 2 dell'art. 33-ter, del D.Lgs. 179/12, che demanda all'AVCP di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;

- il comunicato ANAC del 20.12.2017, secondo cui la nomina del RASA si configura "come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione";

- del parere favorevole espresso all'unanimità dai componenti

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di nominare, quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)", il Presidente dell'Ordine Aiazzi Paola, il quale viene incaricato della compilazione e aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di codesto Ordine professionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 33-ter del D.L. 179/2012 e successive modifiche nonché di ogni ulteriore adempimento previsto per il RASA dalla normativa in materia;
2. di incaricare fin da ora il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) alla trasmissione del presente provvedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture se dalla stessa richiesto;
3. di stabilire, che detta nomina non dà diritto al nominato RASA ad alcun ulteriore compenso economico;
4. di stabilire, che il presente atto, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della Legge 190/12, e del D.Lgs. 33/13.

Prato, 25 marzo 2021

Il Segretario

(Sabina Mucci)



La Presidente

(Paola Aiazzi)

